

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione – Settore Provinciale Genio Civile Benevento – **Decreto dirigenziale n. 22 del 23 marzo 2010 – COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PONTE SUL TORRENTE TAMMARECCHIA DI SAN MARCO A SERVIZIO DEL TRATTO DI STRADA CHE COLLEGA VIA CALISI CON VIA FONTE CIFELLI. RICHIEDENTE: COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI. Autorizzazione idraulica ai sensi dell'art. 93 del R.D. n. 523 del 25/07/1904 e approvazione schema di concessione.**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE
DI BENEVENTO

PREMESSO:

- che il Comune di San Marco dei Cavoti, con istanza del 17.03.2009 (prot. reg. n. 245361 del 20.03.2009) e successiva integrazione del 10.06.2009 (prot. reg. n. 517559 del 12.06.2009) ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi del R.D. n. 523/1904, per realizzare i "Lavori di sistemazione della strada di collegamento Calisi – Fonte Cifelli – Costruzione ponte sul torrente Tammarecchia";
- che, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge n. 241 del 7.8.1990, il funzionario arch. Giuseppe Di Martino è stato individuato, come agli atti, Responsabile del procedimento amministrativo de quo;
- che il progetto prevede la sistemazione, con opere definitive, del tratto di pista brecciata che attualmente collega via Calisi con via Fonte Cifelli; la strada, così come previsto in progetto, attraverserà, mediante un ponte in acciaio, l'alveo della Tammarecchia di San Marco poco prima di congiungersi con via Fonte Cifelli;
- che in particolare il progetto presentato prevede l'esecuzione delle opere e/o categorie di lavoro di seguito descritte:
 1. rilevati stradali che congiungono via Calisi e via Fonte Cifelli con le spallette del ponte;
 2. ponte sul Torrente Tammarecchia di San Marco realizzato con una struttura metallica sorretta da due spallette in c.a.; le basi delle spallette poggeranno, a loro volta, su pali di fondazione sempre in c.a.;
 3. ricostituzione della continuità delle gabbionate metalliche, a tre ordini fuori terra, che attualmente regimentano e canalizzano, da ambo i lati, le acque dei due torrenti nel tratto della loro confluenza.
- che sui lavori proposti questo Settore esprime parere, ai sensi del R.D. n. 523/1904, limitatamente alle strutture costituenti l'attraversamento del Torrente Tammarecchia di San Marco ed alle opere idrauliche per la difesa delle sue sponde;

CONSIDERATO che:

- l'intervento mira a creare un collegamento tra le aree agricole ed il centro urbano di San Marco mediante l'attraversamento del Torrente Tammarecchia di San Marco che attualmente le separa nettamente;
- la "Verifica Sezione Idraulica" allegata alla nota prot. del Comune n. 1814 del 17.3.2009 e la "Stima della Portata" trasmessa con nota prot. del Comune n. 3573 del 10.6.2009, ambedue redatte considerando, a vantaggio di sicurezza, la simultaneità delle portate di piena dei due torrenti (con $Tr = 100$), attestano:
 - a) l'idoneità della sezione di attraversamento a smaltire regolarmente il conseguente flusso idrico; infatti il franco idraulico risulta superiore a m 3,00 e soddisfa, ampiamente, ambedue le condizioni imposte dall'art. 26 delle N.T.A. del P.S.D.A. redatto dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno:
 - m 3,00 > m 1,00
 - m 3,00 > m 0,40 (0,5 x m 0,80 - altezza cinetica della corrente);

RITENUTO:

- che le opere a farsi non trovano impedimento nelle norme dettate dal R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e sono compatibili con il regime idraulico sia del Torrente Tammarecchia di San Marco che del Torrente Tammarecchia di Molinara:

PRESO ATTO:

- della relazione istruttoria prot. reg. n. 260388 del 23.03.2010, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- della nota prot. reg. n. 260420 del 23.03.2010 con la quale il Responsabile del Procedimento, nel trasmettere la bozza del presente atto, dichiara di aver verificato tutte le note, certificazioni e documenti in esso menzionati attestandone la validità ed autenticità;

VISTO:

- il R.D. n. 523 del 25/7/1904;
- la L. n. 241 del 7/8/1990;
- la L.R. n. 11 del 4/7/1991;
- il D.Lgs. n. 29 del 3/2/1993;
- la D.G.R.C. n. 3466 del 3/6/2000;
- la D.G.R.C. n. 5154 del 2/10/2000
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- la L.R. n. 7 del 30/4/2002;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso,

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di autorizzare, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e per i soli fini idraulici, la realizzazione, a cura del Comune di San Marco dei Cavoti (di seguito definito Concessionario), dei lavori per attraversare il Torrente Tammarecchia di San Marco con la strada che collegherà via Calisi con via Fonte Cifelli. L'autorizzazione è limitata alle sole opere che insistono sull'area demaniale costituita dagli alvei dei Torrenti Tammarecchia di San Marco e Tammarecchia di Molinara.

Le opere e/o categorie di lavoro consistono in:

- rilevati stradali che congiungono via Calisi e via Fonte Cifelli con le spallette del ponte;
- ponte sul Torrente Tammarecchia di San Marco realizzato con una struttura metallica sorretta da due spallette in c.a.; le basi delle spallette poggeranno, a loro volta, su pali di fondazione sempre in c.a.;
- ricostituzione della continuità delle gabbionate metalliche, a tre ordini fuori terra, che attualmente regimentano e canalizzano, da ambo i lati, le acque dei due torrenti nel tratto della loro confluenza.

I lavori di cui sopra saranno eseguiti secondo le dimensioni e le metodologie dettagliatamente riportate e descritte nella relazione prot. reg. n. 260388 del 23.03.2010, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) i materiali rimossi dagli alvei dei corsi d'acqua, per eseguire le opere previste, andranno poi ricollocati negli stessi alvei, non ricorrendo le condizioni di eccezionalità previste dall'art. 2, lettera c), del D.P.R. 14/04/1993;
- b) dovrà essere assicurata la continuità, sia per quanto riguarda la dimensione sia per quanto riguarda la stabilità, tra le opere spondali esistenti e quelle di nuova realizzazione che collegheranno le prime alle spallette del ponte;
- c) le opere devono essere realizzate in conformità al progetto esaminato precisando che eventuale variante al progetto approvato, sotto il profilo idraulico, dovrà essere sottoposta nuovamente all'esame del Settore per l'acquisizione della relativa autorizzazione;
- d) il Concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere pubbliche, di bonifica, di acque pubbliche ed in particolare del regolamento idraulico e di bonifica, anche se non specificate nel presente Decreto;
- e) le opere devono essere eseguite, sotto pena di decadenza, entro il termine di mesi 24 (ventiquattro) dalla data della sottoscrizione dell'atto di concessione;
- f) il Concessionario ha l'obbligo di comunicare per iscritto a questo Settore l'inizio dei lavori con preavviso di almeno 8 giorni e la loro ultimazione entro e non oltre i 15 giorni successivi alla stessa;
- g) prima dell'inizio dei lavori, e per le opere che lo richiedono, il Comune di San Marco dei Cavoti deve effettuare, presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento, il deposito del progetto ai sensi della L.R. n. 9/1983 e DPR 380/2001 e s.m.i. (L. n. 1086/1971 e L. n. 64/1974);
- h) durante l'esecuzione e l'esercizio delle opere il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le cautele per garantire la raccolta, la regimazione e lo smaltimento delle acque, anche in caso di piena, avendo cura di tener sempre sgombre le sezioni di deflusso da materiali di cantiere o di deposito, senza arrecare alcun danno alle sponde, a terreni sottoposti, a manufatti esistenti ed a terzi, per i quali danni, in ogni caso l'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità ed indennizzi di sorta presenti e futuri;
- i) tutta la responsabilità sulla stabilità delle opere realizzate, anche in presenza di particolari ed eccezionali livelli di piena, rimane ad esclusivo carico del Concessionario;
- j) le opere sono eseguite e mantenute a cura e spesa del Concessionario, o aventi causa, per cui l'Amministrazione Regionale non corrisponderà alcun indennizzo o risarcimento danni, per qualunque evento che dovesse danneggiare o distruggere le opere, anche in dipendenza di nubifragi o piene alluvionali, salvo che per detti eventi calamitosi siano emanate specifiche provvidenze di legge;
- k) il Concessionario deve effettuare, a proprie spese, il monitoraggio e la vigilanza delle opere, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, onde assicurare sempre, per i due corsi d'acqua interessati, il libero deflusso delle acque;
- l) il Concessionario, o aventi causa, rimane comunque sotto il profilo civile e penale l'unico responsabile di eventuali danni arrecati a terzi, derivanti direttamente o indirettamente dall'esecuzione delle opere, anche in dipendenza delle condizioni idrauliche dei corsi d'acqua interessati;
- m) l'Amministrazione Regionale si riserva di imporre in qualsiasi momento altre condizioni all'autorizzazione ed anche di revocare la stessa per motivi di pubblico interesse o per esigenze tecnico idrauliche, oppure in caso di inosservanza delle condizioni imposte, obbligando il Concessionario o eventuali successori o aventi causa, a rimuovere a proprie spese le opere realizzate, ad insindacabile giudizio della Amministrazione Regionale, senza che per ciò spetti alcun risarcimento alla ditta concessionaria;
- n) Il rilascio del presente nulla osta non esime il Concessionario dagli obblighi, oneri e vincoli gravanti sul progetto e sulle opere interessate, in riferimento alle normative urbanistiche, paesaggistiche, artistiche, storico-archeologiche e sanitarie nonché da una verifica di conformità agli strumenti di pianificazione dell'Autorità di Bacino competente, ricadendo sullo stesso Concessionario la responsabilità delle autorizzazioni da richiedere ai vari Enti interessati;
- o) l'autorizzazione di cui al presente Decreto Dirigenziale, come di norma, è limitata alle opere ricadenti esclusivamente nell'area di proprietà demaniale e di pertinenza idraulica;

p) il presente Decreto deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato, della Regione, dell'Amministrazione Provinciale e degli Enti locali.

2. di approvare lo schema di concessione che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, la cui stipula costituirà per il Concessionario titolo legittimante all'accesso agli alvei per la realizzazione delle opere, nonché all'occupazione dei terreni demaniali, per tutta la durata della concessione medesima;

3. di precisare che, all'atto della stipula, il Concessionario dovrà esibire le ricevute di versamento del canone relativo all'anno in corso e della cauzione. _

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il presente provvedimento sarà inoltrato:

a) in via telematica, a norma di procedura:

- alla Segreteria di Giunta;
- al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
- al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C.;

b) in forma cartacea, copia conforme del provvedimento originale in formato elettronico:

- al Comune di San Marco dei Cavoti;
- all'Agenzia del Demanio – Filiale Campania- Napoli.

Dott. Vincenzo Sibilio



**Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento LL.PP.
Settore Provinciale Genio Civile
Benevento**

Al Dirigente del Settore
S E D E

COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI. Lavori per la realizzazione di un ponte sul Torrente Tammarecchia di San Marco a servizio del tratto di strada che collega via Calisi con via Fonte Cifelli.

Relazione R.D. N. 523/1904

PREMESSO:

- che con istanza del 17.03.2009, acquisita al prot. reg. col n° 245361 in data 20.03.2009, il Comune di San Marco dei Cavoti ha chiesto il parere, ai sensi del R.D. n. 523 del 25.07.1904, in merito alla realizzazione dell'attraversamento indicato in oggetto;
- che a tale scopo all'istanza è stato allegato il progetto esecutivo dei “*Lavori di collegamento via Calisi ed altre*” costituito dai seguenti elaborati:

tav. 1 Relazione Tecnica;
tav. 2 Corografia;
tav. 3 Elaborato Catastale;
tav. 4 Elaborato Architettonico;
Relazione Geologica;
Indagini Geognostiche;
Verifica Sezione Idraulica.

- che con nota n. 391571 del 6.05.2009 questo Settore, ad integrazione del progetto presentato, ha ritenuto necessario richiedere ulteriori elaborati tecnici;
- che con nota del 10.06.2009 acquisita al prot. reg. n. 517559 del 12.06.2009 il Comune di San Marco dei Cavoti ha trasmesso i seguenti ulteriori elaborati:

Relazione tecnica (con Stima della Portata) – Disciplinare Tecnico – Computo Materiale ed Utilizzo (con Computo Metrico);
Sezioni e Profilo (Tav. n. 3 e Tav. n. a);
Carta Tematica Regionale;
Planimetria Generale.

CONSIDERATO:

- che la natura demaniale del Torrente Tammarecchia di San Marco e del Torrente Tammarecchia di Molinara, ambedue interessati dall'intervento di cui al progetto richiamato, configura la competenza di questo Settore alla valutazione di compatibilità idraulica dell'intervento proposto, ai sensi del R.D. n° 523 del 25.07.1904;
- che il progetto esaminato prevede la sistemazione, con opere definitive, del tratto di pista brecciata che collega attualmente via Calisi con via Fonte Cifelli;
- che l'intervento ricade nell'area in cui la Tammarecchia di Molinara confluisce, in sinistra idraulica, nella Tammarecchia di San Marco; più precisamente nella zona delimitata dalla sponda destra della Tammarecchia di Molinara e da quella sinistra della Tammarecchia di San Marco;
- che il tratto di strada da realizzare, così come previsto in progetto, costeggerà in destra idraulica il tratto di foce della Tammarecchia di Molinara ed attraverserà l'alveo della Tammarecchia di San Marco poco prima del suo innesto con via Fonte Cifelli;
- che il suddetto tratto stradale ricade, per tutta la sua ampiezza, in area demaniale ovvero nello spazio (così come delimitato catastalmente) destinato ad ospitare le piene ordinarie dei due torrenti che nella zona sopra individuata si congiungono; la struttura stradale è costituita da un rilevato di altezza pari a zero metri agli innesti di via Calisi e via Fonte Cifelli e di m 2,20 in corrispondenza delle spallette del ponte;
- che l'attraversamento in discorso sarà invece realizzato mediante l'esecuzione delle opere e/o categorie di lavoro di seguito elencate:
 - spallette/appoggio in c.a., distanti tra loro m 12,50, alte m 5,10 il cui ingombro planimetrico (comprensivo di base a sua volta sorretta da pali in c.a.) è pari a m 2,90 x m 5,50; le stesse spallette sono munite di mensole di appoggio, ampie m 4,50, che sporgono per m 0,50;
 - posa in opera, sugli appoggi innanzi descritti, della struttura in acciaio che sosterrà l'impalcato carrabile; la struttura, larga m 3,8, una volta completata con le opere accessorie avrà un ingombro complessivo di m 5,80;
 - le strutture in parola, al termine dei lavori, assicureranno una luce netta, in rapporto all'attuale conformazione dell'alveo, larga m 12,50 caratterizzata da altezza variabile tra m 3,00 e m 3,80;
- che è prevista, inoltre, la ricostituzione, senza alcuna soluzione di continuità, delle gabbionate a tre ordini fuori terra erette su ambedue le sponde del torrente; ciò sarà ottenuto sia ripristinando i tratti da rimuovere per realizzare il ponte sia realizzando ulteriori tratti non ancora eretti allo scopo di permettere, nei periodi di magra, il guado del torrente;
- che l'esecuzione delle opere e/o categorie di lavoro, così come rappresentate e descritte negli elaborati progettuali esaminati, risulta compatibile con il regime idraulico dei Torrenti Tammarecchia di San Marco e Tammarecchia di Molinara in quanto:
 - a) sia il tratto terminale della Tammarecchia di Molinara sia il tratto della Tammarecchia di San Marco, interessati dall'attraversamento, sono completamente incanalati e regimati con gabbionate metalliche a tre ordini fuori terra (quella della sponda destra della Tammarecchia di Molinara si raccorda con quella di sinistra della Tammarecchia di San Marco); pertanto, le acque del primo non potranno investire il tratto di strada che lo costeggia mentre le acque del secondo saranno idoneamente convogliate sotto il previsto ponte;
 - b) gli studi idraulici presentati (Verifica Sezione Idraulica) a firma dell'arch. Michele Pezzato attestano che la realizzazione dell'attraversamento previsto non comporta problemi di tipo idraulico essendo verificato, in caso di evento di piena con tempo di ritorno $Tr = 100$, il franco minimo di m 1,00; tale verifica è stata peraltro effettuata, a vantaggio di sicurezza, considerando in aggiunta alla piena ipotizzata per la Tammarecchia di San Marco anche quella, con uguale periodo di ritorno, della Tammarecchia di Molinara;
 - c) per quanto concerne l'area oggetto dell'intervento gli studi geologici allegati (Relazione Geologica e Indagini Geognostiche) redatti dal dott. Donato Antonio Tornesello ne attestano, allo stato attuale, le condizioni di stabilità ed al contempo evidenziano la fattibilità delle opere progettate;

RITENUTO, pertanto,

- che la realizzazione dei lavori in discorso, non trova alcun impedimento nelle norme dettate dal R.D. 25 luglio 1904 n. 523;

SI E' DEL PARERE

che i lavori previsti per la realizzazione del tratto di strada che collega via Calisi con via Fonte Cifelli e del ponte col quale lo stesso attraversa il Torrente Tammarecchia di San Marco possono essere autorizzati, ai soli fini idraulici, per i motivi espressi nei precedenti considerato, tenendo presente inoltre che:

- i materiali rimossi dall'alveo del corso d'acqua, per eseguire le opere previste, andranno poi ricollocati nello stesso alveo, non ricorrendo le condizioni di eccezionalità previste dall'art. 2, lettera c), del D.P.R. 14/04/1993;
- dovrà essere assicurata la continuità, sia per quanto riguarda la dimensione sia per quanto riguarda la stabilità, tra le opere spondali esistenti e quelle di nuova realizzazione che collegheranno le prime alle spallette del ponte;
- la stipula di apposito atto di concessione costituirà per il Concessionario titolo legittimante all'occupazione dell'area demaniale costituita dall'alveo del Torrente Tammarecchia di Molinara, impegnata dalla proiezione sul piano orizzontale del rilevato della strada che collega via Calisi con via Fonte Cifelli, e del Torrente Tammarecchia di San Marco, impegnata dalla proiezione verticale della struttura che costituisce l'attraversamento con la citata strada;
- il Concessionario, a garanzia degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, dovrà costituire un deposito cauzionale, mediante versamento del relativo importo sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, utilizzando il codice di tariffa n. 1521;
- il canone annuo per l'occupazione dell'area demaniale, da corrispondere all'Amministrazione Regionale, mediante versamento effettuato con le stesse modalità di cui al punto 1, ad eccezione del codice di tariffa che sarà il n. 1520, è determinato dalla sommatoria dei seguenti fattori (a+b+c):
 - a) canone "ricognitorio", art. 32 L. n. 724 del 23.12.1994, riferito all'anno solare;
 - b) aggiornamento annuale in base all'indice ISTAT medio relativo all'anno solare precedente;
 - c) imposta regionale pari al 10% del canone annuo (L. n. 281/70 e L.R. n. 1/72 articoli 7, 8 e 9);
- il canone relativo all'anno di emissione dell'atto di concessione, ovvero al periodo compreso tra la data del provvedimento ed il 31 dicembre, va computato in dodicesimi, tenendo presente che la frazione di mese superiore a 15 (quindici) giorni è considerata mese intero.

L'istruttore
geom. Stefano Cerracchio

Il Responsabile del Procedimento
arch. Giuseppe Di Martino



REGIONE CAMPANIA
AREA GENERALE COORDINAMENTO LL.PP.
SETTORE DEL GENIO CIVILE DI BENEVENTO

REP. N. del

Oggetto: Decreto Dirigenziale n. del

R.D. 25 luglio 1904 n. 523. Comune di San Marco dei Cavoti. Lavori per la realizzazione di un ponte sul Torrente Tammarecchia di San Marco a servizio del tratto di strada che collega via Calisi con via Fonte Cifelli.

Proponente: Comune di San Marco dei Cavoti.

ATTO DI CONCESSIONE

L'anno il giorno del mese di, alle ore, nella sede del Settore del Genio Civile di Benevento,

premessi:

- che il Comune di San Marco dei Cavoti, con l'istanza del 17.03.2009 (prot. reg. n. 245361 del 20.03.2009) e successiva integrazione del 10.06.2009 (prot. reg. n. 517559 del 12.06.2009), ha chiesto l'autorizzazione per la realizzazione di un ponte sul Torrente Tammarecchia di San Marco a servizio del tratto di strada che collega via Calisi con via Fonte Cifelli;
- che questo Settore, con D.D. n. del ha rilasciato parere favorevole, con prescrizioni, ai fini idraulici, ai sensi del R.D. n. 523/1904, per la realizzazione dell'attraversamento sopra specificato.

Il sottoscritto, nato ail, Dirigente del Settore del Genio Civile di Benevento con sede alla via Traiano 42, in rappresentanza della Regione Campania, C.F. 80011990639,

e

il Comune di San Marco dei Cavoti, nella persona del signor, nato a il, nella qualità di, con poteri di rappresentanza e di firma, giusta delega C.F., con il presente atto stipulano e convengono quanto segue:

Art.1 – Generalità

Il presente atto disciplina il rapporto di concessione idraulica intercorrente tra la Regione Campania ed il Comune di San Marco dei Cavoti.

La premessa è parte integrante della concessione.

Art. 2 – Domicilio del Concessionario

Il Comune di San Marco dei Cavoti elegge il proprio domicilio, presso il quale desidera ricevere qualunque comunicazione conseguente al presente atto, alla Casa Comunale di Piazza Rimembranza, 1 - 82029 San Marco dei Cavoti, con l'obbligo di comunicare tempestivamente qualunque variazione dello stesso.

Art. 3 – Oggetto e durata della concessione

La Regione Campania, concede al Comune di San Marco dei Cavoti l'utilizzo dell'area demaniale, impegnata dalla proiezione, sul piano orizzontale, del rilevato della strada che collega via Calisi con via Fonte Cifelli, costeggiando il Torrente Tammarecchia di Molinara, nonché della struttura che permette l'attraversamento, con la detta strada, del Torrente Tammarecchia di San Marco; il tutto per la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data di registrazione del presente atto.

Art. 4 – Definizione e pagamento del canone

Il Concessionario per l'occupazione dell'area demaniale sopra descritta, pagherà all'Amministrazione Regionale un canone annuo complessivo di € 320,34 (euro trecentoventi/34) così distinto:

– canone annuo di € 145,61 (euro centoquarantacinque/61) per ogni singolo attraversamento (2 attraversamenti x € 145,61 = € 291,22 – euro duecentonovantuno/22);

– imposta regionale del 10% sul canone annuo prevista dall'art. 2 L. n. 281/70 ed art.7 L.R. n.1/72 pari ad € 14,56 (euro quattordici/56) per ogni singolo attraversamento (2 attraversamenti x € 14,56 = € 29,12 – euro ventinove/12);

da versare anticipatamente entro il mese di gennaio di ciascun anno sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, codice tributo n. 1520, specificando la causale del versamento "Area 15 Settore 07 - Annualità di canone anticipato per attraversamento, con strada e ponte, del Torrente Tammarecchia di San Marco e del Torrente Tammarecchia di Molinara".

La ricevuta originale del versamento deve essere trasmessa al Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento.

Il canone di tipo "ricognitorio" (art. 32 L. n. 724 del 23.12.1994) è riferito all'anno solare ed è soggetto alla normativa di legge, ivi compreso l'aggiornamento con cadenza annuale sulla base degli indici medi ISTAT dell'anno precedente.

Art. 5 – Deposito cauzionale

Il Concessionario è tenuto a costituire un deposito cauzionale mediante versamento dell'importo di € 582,44 (euro cinquecentottantadue/44), pari a n. 2 annualità del canone. Detto importo va versato sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, codice di tariffa n. 1521, specificando la causale del versamento "Area 15 Settore 07 Deposito cauzionale per attraversamento, con strada e ponte, del Torrente Tammarecchia di San Marco e del Torrente Tammarecchia di Molinara".

Art. 6 – Estinzione e rinnovo

La concessione si estingue per scadenza del termine o per rinuncia dell'interessato.

E' possibile il rinnovo della concessione, a meno di motivi ostativi, a condizione che il Concessionario produca, almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza della stessa, formale richiesta indirizzata alla Regione Campania, Settore del Genio Civile di Benevento.

E' escluso il rinnovo tacito. L'occupazione dell'area che si protragga oltre la scadenza del titolo concessorio, in assenza di istanza di rinnovo, è assimilata, ad ogni effetto di legge, all'occupazione in assenza assoluta di titolo.

Art. 7 – Decadenza, sospensione e revoca

Costituiscono motivi di decadenza della concessione:

- inadempimento grave e reiterato ad oneri assunti col presente atto e/o ad obblighi stabiliti dalle leggi;
- destinazione dei terreni ad uso diverso da quello assentito;
- sub-concessione a terzi;
- mancato pagamento del canone.

La Regione Campania si riserva il diritto di sospendere la concessione, in qualunque momento, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato e/o si presentino ragioni di pubblico interesse.

L'Amministrazione può, inoltre, procedere unilateralmente, con il termine di preavviso di sei mesi, alla revoca della concessione in caso di sopravvenienza di esigenze di pubblico interesse.

Nei casi di revoca o sospensione il Concessionario riceverà preavviso ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, senza che lo stesso possa pretendere danni o restituzioni sia pure parziali del corrispettivo, sia che la concessione duri fino alla prevista scadenza, sia che si risolva prima di tale data.

Art. 8 – Responsabilità nei confronti dei terzi

L'Amministrazione Regionale è sollevata da ogni responsabilità nei confronti di terzi per danni conseguenti all'esecuzione delle opere, alla mancata manutenzione delle stesse e relativa vigilanza nonché per danni cagionati a terzi per rovina delle opere in dipendenza di nubifragi o piene alluvionali.

Art. 9 – Atti Connessi

Fanno parte integrante della presente concessione gli elaborati progettuali presentati a corredo della nota del Comune di San Marco dei Cavoti del 17.03.2009 (prot. reg. n. 245361 del 20.03.2009) e successiva integrazione del 10.06.2009 (prot. reg. n. 517559 del 12.06.2009), che per patto espresso non si allegano.

Art. 10 – Spese di registrazione

Sono a carico del Concessionario tutte le spese per la registrazione del presente atto, di bollo ed eventuali imposte e tasse se dovute.

Art. 11 – Autorizzazione idraulica e accesso in alveo

Con la presente concessione si autorizza l'accesso nell'alveo del corso d'acqua sopra individuato, con l'obbligo del Concessionario di osservanza, oltre che delle norme contenute nel presente atto, delle condizioni e prescrizioni tecniche specifiche, emanate con il Decreto Dirigenziale in oggetto, che qui si richiamano a costituire parte integrante e sostanziale.

Art. 12 – Foro competente

Per eventuali controversie scaturenti dal rispetto del presente atto il foro competente è il Tribunale di Napoli.

Del che è il presente, il quale consta di n. 3 fasciate inclusa la presente e viene sottoscritto, in n. 3 originali dai costituiti qui in calce e a margine delle fasciate precedenti.

Il Concessionario
Il Comune di San Marco dei Cavoti

Per la Regione Campania
Il Dirigente del Settore